



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Diritto all'anonimato della madre: ultime sentenze

Autore: Redazione | 21/03/2021



*Volontà della madre biologica di rimanere anonima; diritto al rispetto della vita privata e familiare; diritto di conoscere le proprie origini biologiche.*

# Diritto all'anonimato della madre: cosa succede dopo la sua morte?

Fino a quando la **madre naturale** è in vita, il suo diritto all'anonimato di cui la stessa si è avvalsa al momento del parto deve essere massimamente tutelato, a meno che sia la stessa donna con la propria inequivocabile condotta ad aver manifestato la volontà di revocare nei fatti la scelta, a suo tempo presa. Nel periodo successivo alla sua morte, tuttavia, il **bilanciamento dei valori** di rango costituzionale che segue la richiesta di accertamento dello status di figlio naturale cambia e "l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l'anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status". A stabilirlo è la Cassazione respingendo il ricorso della figlia di una donna defunta contro la decisione della Corte di appello che aveva accolto la richiesta di riconoscimento della maternità da parte di un terzo.

**Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, n.19824**

## Diritto del figlio alla conoscenza delle origini

La tutela del diritto all'anonimato della madre, per tutta la durata della vita della stessa, deve essere, massima. Peraltro venendo meno per effetto della sua morte, l'esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell'anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione, ma anche per la proposizione dell'azione volta all'accertamento dello status di figlio naturale, ex art. 269 c.c..

**Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, n.19824**

## Parto anonimo e morte della madre

Non è accoglibile l'istanza di autorizzazione ad **accedere alle informazioni circa la propria origine**, nonché l'identità della madre biologica che abbia optato per l'anonimato, in caso di morte della medesima, se risulti che la donna deceduta abbia avuto altri figli, non essendo desumibile il dato se essi siano a conoscenza della vicenda adottiva, e non potendosi procedere all'interpello degli stessi al solo

fine di apprendere la conoscenza o meno di tale vicenda, perché ciò comporterebbe inevitabilmente la comunicazione di tale dato particolarmente sensibile.

**Tribunale minorenni Genova, 23/05/2019**

## **La richiesta di riconoscimento di maternità del minore dichiarato adottabile**

La dichiarazione di adottabilità del minore nato da un parto in anonimato non preclude alla madre di richiedere il riconoscimento di maternità. Tale richiesta sarebbe inammissibile allorquando, a seguito della dichiarazione di adottabilità del minore, segua l'affidamento preadottivo.

**Cassazione civile sez. I, 03/12/2018, n.31196**

## **Dichiarazione giudiziale di maternità: l'anonimato**

Pur rimanendo fermo il principio in base al quale, in mancanza di una diversa determinazione, deve essere rispettata la volontà della **madre biologica** di rimanere anonima, a seguito della morte di costei, la diversa determinazione in tal senso può essere posta in essere dai suoi eredi. Per l'effetto, venute meno le ragioni di tutela della scelta a suo tempo compiuta dalla donna, è ammissibile la **dichiarazione giudiziale di maternità** nonostante la volontà espressa al momento del parto di rimanere anonima.

**Tribunale Roma, 12/05/2017**

## **Figli adottivi: è possibile conoscere le generalità della madre deceduta?**

La morte della madre, che si era avvalsa della facoltà di non essere nominata nell'**atto di nascita del figlio**, dato in adozione, senza che abbia potuto essere

interpellata ai fini dell'eventuale revoca di tale dichiarazione, conformemente a quanto statuito da Corte cost. 278/13, non osta all'accoglimento della domanda del figlio stesso, che chiede di conoscerne le generalità, fermo che il trattamento di siffatti dati concernenti la sua identità personale deve essere eseguito in modo corretto e lecito, senza cagionare danni, anche non patrimoniali, all'immagine, alla reputazione e ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti, familiari).

**Cassazione civile sez. I, 09/11/2016, n.22838**

## **Violazione del diritto all'identità**

È costituzionalmente illegittimo l'art. 28, comma 7, l. 4 maggio 1983 n. 184, come sostituito dall'art. 177, comma 2, d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.

La disposizione censurata prefigura una sorta di "cristallizzazione" o di "immobilizzazione" nelle modalità di esercizio della scelta della madre per l'anonimato, che assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad "espropriare" la persona titolare del diritto a conoscere le proprie origini ai fini della tutela dei suoi diritti fondamentali da qualsiasi ulteriore opzione, ma, mentre può ritenersi ragionevole che la scelta per l'anonimato legittimamente impedisca l'insorgenza di una "genitorialità giuridica", con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare invece ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla "genitorialità naturale", potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest'ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta, mentre sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da

parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della pertinente verifica (sent. n. 425 del 2005).

**Corte Costituzionale, 22/11/2013, n.278**

## **Prioritaria tutela della madre**

La legislazione italiana, vietando l'accesso alle informazioni sulla propria nascita nel caso di parto anonimo, viola l'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, poiché, senza bilanciare i contrapposti interessi della madre (all'anonimato) e del figlio (alla conoscenza) impedisce alla persona di sapere da chi è nato.

**Corte europea diritti dell'uomo sez. II, 25/09/2012, n.33783**

## **Diritto all'anonimato e individuazione del nome della madre**

Il divieto di rendere note le origini biologiche del figlio naturale abbandonato all'assistenza pubblica senza il consenso della propria madre fu sancito da legge datata e in seguito si è affermato attraverso il **diritto all'anonimato della madre**, che, in occasione del parto, dichiara di non voler essere nominata, consentendo, se vi fosse interesse, il rilascio in copia del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica decorsi cento anni dalla formazione. Infra tale periodo i documenti stessi possono rilasciarsi omettendo i dati che permettano di identificare la madre.

Quindi, il divieto di accedere agli atti amministrativi, ove rendessero identificabile la madre che voglia rimanere anonima, è posto da norma speciale, facente eccezione alle regole generali che disciplinano i limiti di tempo e le modalità per ottenere le informazioni, la cui finalità sarebbe elusa se l'identità della madre fosse accertabile anzitempo.

**T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 13/11/2008, n.1914**

# Istituto di ricovero: i documenti protetti dall'anonimato

Prima dell'entrata in vigore della l. n. 184 del 1983, esisteva un divieto di accesso da parte dei figli non riconosciuti alle informazioni relative all'identità dei genitori biologici; divieto desumibile, da un lato, dalla tutela accordata nel nostro ordinamento all'anonimato e, dall'altro, dal divieto posto a carico degli istituti di ricovero di rivelare l'identità della madre, a prescindere da una successiva adozione.

**Consiglio di Stato sez. IV, 17/06/2003, n.3402**

## Accesso alla documentazione contenente le generalità della madre naturale

Non sussiste nell'ordinamento un **diritto assoluto all'anonimato della madre naturale**, alla quale è riconosciuta al momento del parto la facoltà di non essere nominata, per cui deve consentirsi l'accesso agli allegati all'atto di nascita laddove sussista un interesse giuridicamente rilevante alla loro conoscenza.

Laddove sia intervenuta l'adozione del richiedente l'accesso alla documentazione contenente le generalità della madre naturale deve essere negato stante l'espresso divieto, previsto dalla legge sulle adozioni, per i figli adottivi di avere notizie sui propri genitori naturali.

**T.A.R. Ancona, (Marche), 07/03/2002, n.215**

## Identificazione della madre naturale

In mancanza di un interesse serio e non emulativo in capo alla istante, va respinta la richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso ai documenti amministrativi ai fini della identificazione della madre naturale, la quale deve essere tutelata nel suo diritto all'anonimato.

**Tribunale minorenni Perugia, 19/07/1999**

# **Diritto all'anonimato della madre naturale**

Ai sensi dell'art. 24 comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, è escluso il diritto di accesso al certificato di assistenza al parto del soggetto adottato che intenda conoscere l'identità della propria madre per ragioni di salute, perché, nonostante l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante come quello alla salute, viene considerato prevalente il diritto all'anonimato della madre naturale ex art. 70, r.d. 9 luglio 1939, n. 1238.

**T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 17/07/1998, n.1854**